



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Protocollo d'intesa applicativo dell'art. 52, comma 5, lett. b) del CCNL della  
Dirigenza Medica e Veterinaria stipulato l'8.06.2000.**

Il Vice Presidente, Assessore alle Politiche Sanitarie, Avv. Fabio Gava, e le rappresentanze regionali delle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria prendono atto del disagio in cui versano i dirigenti medici e veterinari, sia a causa del grave ritardo nel rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale dipendente della stessa area per il quadriennio 2002-2005, sia per la situazione di sofferenza causata dalla riduzione del personale in servizio in conseguenza delle limitazioni alle assunzioni sancite dalle leggi finanziarie nazionali a decorrere dall'anno 2003, a cui corrisponde, invece, la necessità di garantire, comunque, le prestazioni assistenziali.

Conseguentemente, le parti ritengono necessario individuare delle soluzioni che consentano di attenuare il predetto stato di disagio e di ottenere, nel contempo, un miglioramento delle prestazioni offerte.

In particolare, è stata individuata la possibilità di dare attuazione alla clausola contenuta nell'art. 52, comma 5; lett. b) del CCNL 8.06.2000. Tale clausola stabilisce la possibilità di incremento del fondo della retribuzione di risultato, sulla base dei consuntivi 1997, dell'1 % come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale, ovvero della realizzazione annuale di programmi correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale, concordati tra Regioni e singole aziende ed enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Al riguardo, le parti convengono, in attesa della stipula del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2002-2005, che la clausola anzidetta possa trovare applicazione per il biennio 2002-2003.

Nello specifico, le parti danno atto che la suddetta previsione contrattuale deve considerarsi realizzata sia in presenza di pareggio od utile di esercizio negli anni 2001 e 2002, sia a fronte di piani per il rientro dalle perdite, adottati nel 2005, secondo le disposizioni dell'amministrazione regionale, dalle aziende che non hanno realizzato il pareggio di bilancio.

Fermo restando quanto sopra stabilito, la misura dell'incremento sarà pari, per ciascun anno (2002 e 2003) e per tutte le aziende ed enti, allo 0,6% del monte salari 2001, al netto degli oneri riflessi.

In particolare, quota parte delle risorse disponibili, in misura non superiore al 50%, dovrà essere destinata ad articolazioni aziendali in cui si sia verificata una situazione di oggettiva sofferenza in rapporto ai volumi di attività svolti.

Le rimanenti risorse dovranno essere finalizzate al miglioramento organizzativo e qualitativo dell'attività, da definire con criteri chiari, oggettivi, misurabili e costantemente monitorati a livello aziendale. Al riguardo, dovranno essere previsti progetti, predisposti sulla base di schemi tipo definiti dalla Regione, finalizzati al mantenimento o al miglioramento dei servizi resi ai cittadini sotto il profilo dell'umanizzazione dell'assistenza. I progetti potranno, in particolare, essere finalizzati al mantenimento/miglioramento della qualità, della sicurezza alimentare e dell'integrazione ospedale-territorio, ovvero avere carattere di progetti collaborativi interaziendali.

Le determinazioni aziendali applicative di quanto sopra previsto dovranno essere oggetto di contrattazione collettiva integrativa, secondo le disposizioni contenute all'art. 4, comma 2, lett. B) del CCNL 8.06.2000.

Le parti convengano, infine, che le risorse di cui sopra assorbiranno quelle che, per il biennio considerato (2002 e 2003), saranno eventualmente messe a disposizione al medesimo titolo (vale a dire in applicazione a clausola analoga a quella alla quale si fa riferimento nel presente protocollo) dal CCNL 2002-2005.

Venezia, 9 febbraio 2005